

N. 28/15 R. U. 4

08004302101		
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LOORI		
2074/2020	05.10.2020	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Società Cig	



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Locri (RC)

M. e M. P. e il 05.10.20
ore 13,45
g

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Lette le note della Prefettura di Reggio Calabria - Area I - prot. n. 0101956 del 01.10.2020 e prot. n. 0102794 del 02.10.2020, con le quali si trasmettono rispettivamente la richiesta del beneficio previsto dall'art. 20 della legge n. 44/99, nell'interesse del ...

... ed ivi
nonché istanza prodotta dal medesimo al fine di accedere ai benefici del Fondo di solidarietà previsti per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;

rilevato che, a seguito di denuncia-querela, presentata ...
si è generato procedimento penale portante il n. ... mod. 21, nell'ambito del quale è stato emesso avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., per il reato di cui agli artt. 81 e 644 c.p., comma 1, comma 5 n. 1) e n. 4) c.p.;

rilevato, pertanto, che il ... , titolare della società ritenendosi vittima di usura bancaria ed estorsione, ha presentato istanza presso la Prefettura di Reggio Calabria, con la quale domanda l'accesso al Fondo di solidarietà ex L. 7 marzo 1996, n. 108 e L. 23 febbraio 1999, n. 44, nonché richiesta per ottenere il beneficio della sospensione dei termini previsto dall'art. 20 della medesima Legge n. 44/99, con riferimento alle procedure esecutive, pendenti presso il Tribunale di Locri, nn. R.E. (riunite) e n. ... R.E, instaurate a danno del medesimo quale conseguenza dei fatti asseriti come reato;

preso atto che il suddetto istante, asserendo l'esistenza di rapporti bancari a tassi usurari con induzione alla relativa sottoscrizione della società beneficiaria dietro minaccia di chiusura di rapporti di affidamento pendenti, lamenta danni subiti ai beni immobili e perdita o mancato guadagno, nonché il pericolo fondato che le summenzionate procedure esecutive in corso di svolgimento - nelle more di definizione della speciale procedura di elargizione delle provvidenze previste dal Fondo di solidarietà e in attesa di definizione di detto procedimento penale - possano determinare un pregiudizio irreparabile al patrimonio della società da preservare *medio tempore*, in modo tale che, nell'ipotesi di positiva conclusione della procedura di accesso al Fondo di solidarietà, si garantisca almeno la possibilità di una ripresa economica della società tale da consentire il superamento delle difficoltà economiche in cui versa attualmente la medesima società, a seguito delle vicende *sub iudice*;

considerato, alla luce di quanto premesso ed esposto, che, in detta vicenda, la sospensione dei termini, concernenti le procedure di esecuzione mobiliare/immobiliare pendenti presso il giudice dell'esecuzione che siano conseguenza, in tutto o in parte, dei

fatti asseriti come reato, ai sensi del riformulato art. 20 della Legge n. 44/99, avrebbe la funzione di momentanea protezione del patrimonio aziendale, consentendo alle potenziali vittime di evitare un mutamento *in peius* delle proprie condizioni economiche a seguito di esecuzione forzata;

considerato, altresì, che gli atti si presentano, allo stato, sufficienti a fondare un giudizio positivo su detta istanza di sospensione dei termini in esame, spettando al Procuratore della Repubblica solamente un giudizio attinente alla plausibilità che gli interessati siano stati vittime dei fatti in questione, eventi che avrebbero determinato un pregiudizio al patrimonio della società da preservare nelle more della definizione della speciale procedura di elargizione delle provvidenze, procedura ancora pendente che, nell'ipotesi di positiva conclusione, garantirebbe almeno la possibilità di una ripresa economica tale da consentire – si ribadisce – il superamento delle difficoltà economiche e l'eliminazione di passività o debiti. Ne consegue che dette esigenze di cautela (conservare il patrimonio e consentire il soccorso economico delle vittime di reati), legate alla sospensione delle procedure esecutive, scemano grandemente e si annullano nel momento in cui si ricevono le provvidenze dallo Stato per la sua ripresa e per i pagamenti di debiti eventualmente contratti oppure, viceversa, nel momento in cui è certo che dette provvidenze non saranno più corrisposte. Il tutto in conformità con la *ratio* solidaristica della normativa in parola;

per tali motivi, ai sensi dell'art. 20, commi 7 e 7 bis, L. n. 44/99,

DISPONE

la sospensione *rebus sic stantibus*, delle procedure esecutive R.E. nn. (riunite) e n. instaurate e pendenti presso il Tribunale di Locri nei confronti di ca ivi residente in via , con la contestuale sospensione di ogni atto avente efficacia esecutiva e relativi termini.

Si comunichi, a cura della segreteria, al Giudice dell'esecuzione presso Tribunale di Locri, all'interessato tramite il legale e patrocinante Avv. Iole Di Benedetto e alla Prefettura di Reggio Calabria- UTG- Area I.

Locri, 5 ottobre 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Luigi D'ALESSIO



Luigi D'ALESSIO